



**Comune di Lecco**

Lecco, 06/10/2015

Prot. n. 64877

**Settore Pianificazione Sviluppo Territoriale**

**Trasporti Ambiente**

**Servizio Ufficio di Piano**

Telefono 0341 481.308 fax 0341 481.423

e-mail [urbanistica@comune.lecco.it](mailto:urbanistica@comune.lecco.it)

**Oggetto: Richiesta parere da Parte dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori per rilascio di concessione demaniale nel Comune di Lecco loc. Lungolago sigla Lecco/32**

In riferimento alla richiesta di parere di competenza sull'utilizzo dell'area demaniale ai sensi del punto 55 della DGRL. N. 8/7967 del 06.08.2008, di cui all'oggetto, per quanto attiene agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica comunali:

#### **IL DIRETTORE DI SETTORE**

Vista la documentazione trasmessa dall'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori pervenuta in data 01.09.2015 prot.n. 56021, inerente la richiesta di concessione per l'occupazione di circa m<sup>2</sup> 381,32 di specchio acqueo in Lungolaro Cesare Battisti.

Richiamati i contenuti delle precedenti comunicazioni prot. n. 26047 del 29.04.2015 e 43689 del 07.07.2015.

Rilevato che:

- nel PGT vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2014 pubblicato sul BURL n. 10 del 04.03.2015 le disposizioni normative dello strumento urbanistico di pianificazione per le aree lacuali intervengono in relazione all'esistenza e/o all'uso e alla destinazione di opere e strutture, senza definizioni di dettaglio inerenti indici e parametri edilizi urbanistici, l'area oggetto di richiesta ricade nello spazio acqueo del lago riferimento, art. 23 – "Aree Lacuali", delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole che recita:  
*"Le aree di cui al titolo costituiscono elementi naturalistici da conservare e valorizzare anche per le connessioni col territorio circostante e in relazione alla fruibilità del paesaggio.  
Sono ammesse le strutture necessarie per la regimazione idraulica, il mantenimento delle strutture esistenti aventi titolo legittimante esclusivamente per l'uso o la destinazione di cui al titolo legittimante, e previa valutazione e approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale e acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni di altri Enti, la realizzazione di strutture di carattere tecnologico, anche a servizio di attività, opere per servizi e di interesse generale e intese alla fruibilità e all'utilizzo del corpo acqueo, anche su iniziativa di privati."*
- l'area interessata ricade in vincolo D.Lgs 42/04 art. 142 lettera b), in fascia costiera a Lago D.M.15.04.1958; all'interno dell'ambito di salvaguardia dello scenario lacuale art. 19 comma 4 e in ambito di specifica tutela dei laghi insubrici art.19 commi 5 e 6 del Piano Paesistico Regionale; con classificazione della linea di costa e margine a lago dell'edificato come "fronte urbanizzato" art. 53 Norme PTCP allegato;

Considerato che:

- sotto il profilo urbanistico e di compatibilità urbanistica l'ammissibilità della permanenza della struttura è condizionata dal mantenimento, in via esclusiva, dell'uso o della destinazione di cui al titolo legittimante;
- in riferimento ai precedenti titoli di concessione rilasciati, l'uso /destinazione previsto per la motonave Dalia, e che può essere considerato ammesso, è quello di sede dell'Associazione per la conservazione della storiografia della navigazione sul lago di Como, e sede della raccolta storiografica della navigazione lariana;
- la documentazione presentata, in particolare quella fotografica, illustra che nella motonave sono collocati elementi e documentazione della raccolta storiografica, per quanto attiene alla dichiarazione inerente l'uso e la destinazione della motonave presentata dal legale rappresentante dell'Associazione, questa non dichiara in modo esplicito gli usi e le destinazioni limitandosi a quanto previsto nelle precedenti concessioni, ma si riferisce genericamente ad attività della Associazione i cui scopi sono la promozione autonoma di iniziative sociali e culturali connessi alla storia della navigazione del Lago di Como, che sebbene ricomprenda le destinazioni previste nelle concessioni originarie e quindi ammesse, risulta più estensiva rispetto alle stesse e quindi comprensiva di usi e destinazioni non ammessi.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il provvedimento del Sindaco n. 118 del 18.06.2015, di conferma all'arch. Andrea Pozzi dell'incarico di direzione del Settore Pianificazione Sviluppo territoriale, Trasporti e Ambiente.

Visti gli atti d'Ufficio.

#### **Tutto ciò premesso**

per quanto riguarda la compatibilità con il PGT, viste le disposizioni dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole PGT e la dichiarazione in ordine alla destinazione e l'uso della motonave, resa dal legale rappresentante dell'Associazione, si ritiene opportuno specificare che le destinazioni e gli usi che possono essere considerati ammessi ai fini del mantenimento della struttura sono quelli di: sede dell'Associazione per la conservazione della storiografia della navigazione sul lago di Como, e sede della raccolta storiografica della navigazione lariana. Ulteriori ed eventuali destinazioni o usi collaterali connessi all'attività della Società, ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande, non rientrano tra quelli ammessi; attività che peraltro necessitano anche di altre forme autorizzative che esulano dal presente procedimento.

Si specifica che il presente parere non ha alcuna valenza autorizzativa in ordine a lavori o opere di carattere edilizio, non presentati nella richiesta e che necessitano di ulteriori valutazioni istruttorie in relazione all'eventuale progetto e, in particolare, dei necessari pareri degli altri Enti.

Distinti saluti

Il funzionario amministrativo  
dott. Fabrizio Rusconi

Il direttore di Settore  
arch. Andrea Pozzi